



COMUNE DI NANTO

(provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO ***PER L'ADOZIONE*** ***DI AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI***

Art. 1 – Principi Generali

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n°42

Il verde urbano e gli spazi pubblici si inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure e attenzioni specifiche da parte dei singoli come delle istituzioni. Per tale motivo la loro progettazione, la relativa gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle loro destinazioni d'uso ed in conformità alle condizioni ambientali in cui questi si sviluppano.

L'Amministrazione Comunale di Nanto al fine di:

- a) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- b) mantenere in ottimo stato il verde pubblico;
- c) accrescere il decoro del paese;
- d) valorizzare il patrimonio comunale e l'assetto urbano
- e) accrescere e valorizzare il senso di appartenenza
- f) sviluppare la partecipazione alla vita della comunità

incentiva la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Art. 2 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le iniziative, i progetti atti a realizzare sinergie fra il Comune di Nanto ed i cittadini per la tutela, la gestione, la manutenzione, la cura e lo sviluppo di aree verdi e spazi pubblici .

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno natura di direttiva e di fondamento per l'azione del Comune di Nanto nell'assegnazione delle aree di proprietà comunale a soggetti privati.

Art. 3 – Aree ammesse

Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche e spazi pubblici ammesse all'adozione, si intendono tutte le aree verdi e spazi pubblici individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento.

Tale elenco potrà essere successivamente integrato con atto deliberativo di Giunta Comunale .

Art. 4 - Soggetti ammessi

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a) cittadini singoli, associati o condomini, che dichiarino di voler gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
- b) Organizzazioni di volontariato;
- c) Associazioni, anche non riconosciute formalmente, nuclei scolastici, parrocchie;
- d) Aziende ed operatori commerciali.

Art. 5 – Modalità di affidamento delle aree pubbliche

L'affidamento delle aree pubbliche e degli spazi pubblici può essere attivato:

- a) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale cui deve essere assicurata idonea e preventiva pubblicità;
- b) su iniziativa dei soggetti indicati all'art. 4.

Nel caso in cui alla lettera a) l'Amministrazione Comunale pubblicizza l'iniziativa e/o il progetto mediante specifico bando.

Gli interessati all'iniziativa e/o progetto presenteranno, nei termini indicati nel bando, la richiesta di partecipazione indirizzandola al Responsabile del Settore competente.

L'assegnazione in adozione, previa specifica istruttoria dell'Area Tecnica competente, avverrà su una base di valutazione della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.

Il rapporto di collaborazione tra Comune e cittadini sarà disciplinato da una apposita convenzione, il cui schema verrà approvato dalla Giunta Comunale .

Nel caso di cui alla lettera b) l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici ed agli obiettivi del presente Regolamento.

Art. 6 – Oggetto degli interventi

Gli interventi si possono distinguere nelle seguenti forme:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area/spazio assegnata/o, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.

Manutenzione ordinaria che potrà comprendere :

- sfalcio periodico del verde e relativo conferimento dei rifiuti;
- estirpazione erbacce, pulizia da carta, bottiglie, sigarette, fazzoletti ecc;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- cura e sistemazione delle aiole dei cespugli e delle siepi;
- potatura degli alberi

- annaffiatura;
 - pulizia del luogo e conferimento dei rifiuti;
- b) tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area;
- c) sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;

Art. 7 – Concorso dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi, se non diversamente stabilito:

- interventi straordinari (come ad esempio disinfestazione, derattizzazione, interventi per antiparassitari ecc.);
- fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (*alberi, arbusti, ecc.*) e/o arredi (*panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, ecc.*);
- controllo statico delle alberature e dei manufatti;
- spese relative all'illuminazione dell'area;
- oneri relativi ai consumi idrici (dove è presente un punto di approvvigionamento pubblico).
- in caso di danno vandalico segnalato, la gestione della messa a punto spetta al Comune
- in base all'ampiezza dell'area verrà erogato un contributo carburante per lo sfalcio dell'erba da approvare annualmente dalla Giunta Municipale”

Art. 8 – Oneri a carico dei soggetti adottanti

I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area o spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art 6; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterare in alcun modo le finalità e le dimensioni.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

L'adottante non potrà effettuare eventuali allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione comunale che darà indicazione sul tipo di essenze, sui componenti d'arredo e sulla disposizione. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate .

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.

Art. 9 - Durata

La durata dell'adozione, specificata all'interno della convenzione, non può essere superiore ad anni 3 (tre), ad eccezione dell'area ad oliveto in via Dei carabinieri di anni 6

(sei). La stessa potrà essere rinnovata, su richiesta del soggetto adottante, con la sottoscrizione di una nuova convenzione che potrà modificare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, i contenuti di quella precedente.

L'Amministrazione comunale può, motivandone le ragioni di interesse pubblico, interrompere la convenzione, prima dello scadere naturale.

L'Adottante può recedere dal periodo di adozione per motivate ragioni da comunicare con preavviso di almeno 6 mesi .

Al cessare del periodo di adozione, l'area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate senza nulla pretendere dal Comune. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

Art. 10 – Sponsorizzazione e utilizzazione dell'area

L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli, recanti la dicitura: "La manutenzione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è curata da (*nominativo del soggetto privato o altri nominativi di cui all'art. 4*)", come da bozza approvata dal Responsabile del Settore competente.

Il numero dei cartelli e le dimensioni di questi saranno concordati con l'Amministrazione Comunale e determinati proporzionalmente all'estensione, in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.

Art. 11 - Controlli

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, si riserva la facoltà di rescindere unilateralmente la medesima convenzione.

Art. 12- Responsabilità

Il Comune di Nanto viene espressamente sollevato da ogni responsabilità nel caso di incidenti a persona o cosa che dovessero avvenire durante lo svolgimento del servizio derivante dalla adozione di area verde o spazio pubblico di cui al presente Regolamento.

Art. 13- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l'esecutività delle delibera di approvazione dello stesso.